DISPOSIZIONI PER LA CREAZIONE DI ISTITUTI DI CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO

# Art. 10

Ogni anno il direttore dell'Istituto inviera' pel tramite e col parere della Regia rappresentanza al Ministro per gli affari esteri, che la comunichera' al Ministro per la pubblica istruzione e all'ente fondatore, una relazione su tutta l'opera svolta dall'Istituto.

Tale relazione dovra' essere approvata dai due Ministri per gli affari esteri e per la pubblica istruzione.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1927, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni per la creazione di Istituti di cultura italiana all'estero |
| Estremi | Legge 19 dicembre 1926, n. 2179 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1926 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-creazione-di-istituti-di-cultura-italiana-all/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it